## INDICAZIONI SULLA DELIBERA 203/2023 E SULLE NUOVE AUTORIZZAZIONI GENERALI

## **DELIBERA 203/2023**

La delibera nello specifico definisce:

- 1- L'Allegato 1 con i criteri e le procedure per l'applicazione dell'articolo 272;
- 2- L'Allegato 2 con i criteri per la definizione dei criteri per le modifiche non sostanziali per le emissioni in atmosfera;
- 3- Che dalla data di approvazione delle nuove Autorizzazioni Generali Regionali (AGR) ossia dal 15/02/2023, non sarà più possibile aderire alle Autorizzazioni Generali approvate dalle ex Province della Regione Autonoma FVG (AGP) aventi ad oggetto la stessa tipologia di impianto o attività;
- 4- Che chi ha aderito alle AGP, adesso sostituite dalle nuove AGR, non dovrà aggiornare l'autorizzazione almeno fino al momento del rinnovo delle AGP (15 anni dalla data di adesione) o fino a quando dovrà essere richiesta una Modifica Sostanziale;
- 5- Che laddove non siano presenti né le AGP né le AGR si potrà aderire alle Autorizzazioni Generali Ministeriali (AGM) contenute nel D.P.R. 59/2013;
- 6- Che l'adesione alle autorizzazioni generali deve pervenire alle autorità competenti per mezzo degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) competenti per il territorio su cui ha sede l'impianto oggetto della domanda;
- 7- Che i valori limite alle emissioni e le prescrizioni contenute negli Allegati tecnici definiti dalle Autorizzazioni Generali POSSONO essere presi come riferimento anche per le autorizzazioni ordinarie di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, per le AIA e per le AUA.

## ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 203/2023 (elementi salienti rispetto alle AGP)

- 1- La procedura dell'allegato 1 si applica solamente agli impianti che NON usufruiscono Autorizzazioni Generali nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- 2- Per l'eventuale adeguamento ai requisiti delle nuove AGR sono concessi 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di perfezionamento del procedimento di adesione (cioè dalla data nella quale si può ritenere la ditta autorizzata);
- 3- Se il gestore ha aderito alle AGR e richiede una Modifica Sostanziale (MS) che NON COMPORTI la necessità di aggiornare l'intero atto allora la modifica viene approvata ma la durata dell'autorizzazione si calcola comunque a partire dalla data di presentazione della PRIMA ADESIONE;
- 4- Se il gestore ha aderito alle AGR e richiede una Modifica Sostanziale (MS) che COMPORTI la necessità di aggiornare l'intero atto allora la modifica viene approvata e la durata dell'autorizzazione si calcola comunque a partire dalla data di presentazione DELL'ULTIMA ADESIONE;
- 5- Se il gestore ha aderito alle AGP e richiede una Modifica Sostanziale (MS) dovrà far autorizzare tutti gli impianti, anche quelli non soggetti a MS, aderendo alle AGR, la ditta avrà 90 giorni per adeguarsi alle prescrizioni di queste ultime;
- 6- Le variazioni nella titolarità dell'attività soggetta ad autorizzazione generale devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data di formalizzazione della variazione;
- 7- La dismissione di impianti autorizzai o dell'intero stabilimento deve essere comunicata;
- 8- Non è ammessa nello stesso stabilimento la coesistenza di autorizzazioni ai sensi dell'art. 269 e dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006;

- 9- Negli impianti oggetto di autorizzazione generale è vietato l'utilizzo di sostanze o miscele caratterizzate dalle indicazioni di pericolo H350, H360, H360D, H360D, H360FD, H360FD e H360Fd e di quelle individuate come estremamente preoccupanti dal regolamento europeo REACH. Tali sostanze o miscele sono ammesse solo qualora siano contenute in concentrazioni inferiori o uguali allo 0,1 % in peso/peso;
- 10- Non si accetta il convogliamento di più attività o fasi di lavorazione diverse allo stesso camino.

Qualora un gestore abbia presentato una istanza di adesione alle autorizzazioni generali citando le autorizzazioni ormai decadute, potrà richiedere di convertire la domanda già presentata in una adesione alle nuove AGR, se ne ha i requisiti. Nel caso in cui la ditta, autonomamente o su richiesta dell'ufficio competente, non presenti la richiesta di conversione dalle AGP decadute alle nuove AGR, si procederà con l'archiviazione dell'istanza.